



Tribunale di Trento

RG 4/2019 CP

Il Tribunale, composto dai seguenti signori magistrati:

dott. Guglielmo Avolio	presidente
dott. Giuseppe Barbato	giudice
dott. Benedetto Sieff	giudice relatore

nel procedimento di cui in epigrafe,

vista la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, nonché la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3 l. fall., depositati dalla debitrice SIGHEL AURELIO SRL;

vista la comunicazione del ricorso al pubblico ministero e all'ufficio del registro delle imprese di Trento;

rilevato preliminarmente che i documenti sono presentati senza seguire un ordine, nemmeno quello dell'elenco, non numerato, degli allegati al ricorso;

vista la documentazione allegata e ritenuto sussistente il limite dimensionale necessario per accedere alla procedura, non rilevandosi questioni sulla natura commerciale dell'impresa ricorrente;

rilevato che la proposta di concordato appare pubblicata nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 152 l. fall, e appre altresì, dal medesimo registro, decisa ai sensi del citato articolo;

rilevato tuttavia che la proposta non risulta sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza legale della società, né si rinviene la decisione o deliberazione risultante da verbale

redatto da notaio in relazione alla proposta e alle condizioni del concordato;

rilevato che la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di cui all'art. 161, co. 2 lett. a) l. fall. appare aggiornata al 28 febbraio 2019, e non all'attualità, e si limita a riportare dati contabili sulla falsa riga di un bilancio aggiornato, senza dare compiutamente conto dell'andamento dell'impresa e dei fatti salienti;

rilevato che il piano è carente quanto all'indicazione analitica dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, là dove la relativa quantificazione deve indicare analiticamente i criteri e i parametri impiegati alla luce della realtà aziendale e di mercato, avuto specifico riguardo alla domanda, dando compiutamente conto dei fatti rilevanti (es. dei rapporti in essere che presentano prospettive future, quali commesse, cantieri aperti, operazioni in corso, etc.);

ritenuta la necessità, viste la natura del piano proposto e le dimensioni patrimoniali dell'impresa, di nominare già in questa fase il commissario giudiziale, con finalità di vigilanza, osservato che ciò è consentito dalla legge sin dalla presentazione del ricorso con riserva, ai sensi dell'art. 161, co. 6 l. fall., dunque, e a maggior ragione, in pendenza dell'indagine sull'ammissibilità della proposta, sussistendo le medesime ragioni di vigilanza che hanno indotto il legislatore, nel 2013, a modificare il cit. co. 6 dell'art. 161;

visto l'art. 162, co. 1 l. fall.,

assegna alla debitrice termine di giorni quindici per provvedere all'integrazione documentale secondo i rilievi che

precedono, provvedendo altresì a riordinare tutta la documentazione secondo un indice numerato;

nomina commissario giudiziale Philippe Vidalot.

Si comunichi, anche al commissario giudiziale e al pubblico ministero.

Trento,

13 MAG. 2019

Il presidente
Guglielmo Avolio

L' ASSISTENTE B3
dott.ssa Michela Perini

Perini

TRIBUNALE DI TRENTO
Depositato in questa Cancelleria

Trento 13 MAG 2019

L' ASSISTENTE B3
dott.ssa Michela Perini

Perini